

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 9 gennaio 2006 (procedimento R 216/2003-4), relativa al procedimento di opposizione n. B216087 (domanda di marchio comunitario n. 1 011 626);
- Condannare l'UAMI a tutte le spese sostenute (in particolare, le spese di opposizione e di ricorso).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «FLEXI DESIGN» per beni rientranti nella classe 3 — domanda n. 1 011 626

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Revlon (Suisse) S.A.

Marchio o segno fatto valere: Il marchio denominativo nazionale «FLEX» per beni rientranti nelle classi 3 e 34

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione per tutti i beni contestati

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 15 e 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto non si può considerare che le prove dedotte dalla Revlon (Suisse) S.A. attestino validamente l'uso serio del marchio denominativo «FLEX» nel periodo rilevante, né nel Regno Unito né in Francia.

Violazione dell'art. 8. n. 1, lett. b), del regolamento in quanto non vi è somiglianza tra i marchi in conflitto e conseguentemente non vi è rischio di confusione.

Ricorso presentato il 17 marzo 2006 — Doren Juvenile Group/UAMI

(Causa T-88/06)

(2006/C 108/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Doren Juvenile Group (Canton, Stati Uniti) [Rappresentante: Gesa Simo, Lawyer]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 11 gennaio 2006 (Caso R 616/2004-2) e

- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «SAFETY 1st» per prodotti delle classi 12, 20, 21 e 28 — domanda n. 2 258 697

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto il marchio richiesto non è privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti per i quali è stato richiesto.

Ricorso presentato il 20 marzo 2006 — TOMORROW FOCUS/UAMI

(Causa T-90/06)

(2006/C 108/51)

Lingua di deposito del ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TOMORROW FOCUS AG (München, Germania) [Rappresentante: avv. U. Gürtler]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Information Builders (Netherlands) B.V. (Amstelveen, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 17/01/2006 (ricorso R116/2005-1), nei limiti in cui tale decisione dispone il rigetto della domanda di marchio comunitario «Tomorrow Focus» n. 002382455;
- Modificare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 17/01/2006 (ricorso R 116/2005-1) nel senso che la domanda di marchio comunitario «Tomorrow Focus» n. 002382455 sia accolta ai fini della registrazione anche per i prodotti «computers and data processing apparatus» (computer e apparecchi per l'elaborazione dati) e per i servizi «computer programming and design of computer programs (computer software); maintenance and upgrading of computer programs, and on-line upgrading services» (programmazione di computer e design di programmi per computer (software di computer); manutenzione e aggiornamento di programmi per computer, nonché servizi di aggiornamento on-line);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: la ricorrente

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: il marchio denominativo «Tomorrow Focus» per beni e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 (domanda n. 2382455).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Information Builders (Netherlands) B.V.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: il marchio figurativo «Focus» per beni e servizi delle classi 9, 16 e 42 (marchio comunitario n. 68585).

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda per le classi 9 e 42.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, rigetto della domanda per determinati beni e servizi delle classi 9 e 42, nonché rigetto dell'opposizione quanto al resto.

Motivi di ricorso: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, poiché sarebbe stata illegittimamente constatata l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 17 marzo 2006 — TsakirisMallas A.E./UAMI

(Causa T-96/06)

(2006/C 108/52)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Tsakiris-Mallas A.E. (Argupoli nell'Attica, Grecia) [Rappresentante: Charalambos Samaras, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: «LATE EDITIONS LIMITED» (Leighton Buzzard, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 11 gennaio 2006 nel procedimento R 1127/2004-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario richiesto: il marchio figurativo exé per prodotti delle classi 18 e 25 — domanda n. 2 190 015

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: «LATE EDITIONS LIMITED»

Marchio o segno fatto valere: marchio nazionale EXE per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei prodotti

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94

Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Aries Meca/Commissione

(Causa T-275/04) ⁽¹⁾

(2006/C 108/53)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23/10/2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 marzo 2006 — Success-Marketing/UAMI

(Causa T-506/04) ⁽¹⁾

(2006/C 108/54)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 193 del 6.8.2005.